


MODELLO 730/2022 E CERTIFICAZIONE UNICA 2022: tutte le novità

E-book aggiornato al 19/04/2022



PREMESSA

Il modello 730/2022 – redditi 2021 – è stato approvato in via definitiva lo scorso 14 gennaio 2022 con Provvedimento n.11185/2022. Come ogni anno presenta delle novità, in riferimento a nuove detrazioni usufruibili dai contribuenti o a varie proroghe e modifiche, rispetto al 730/2021. Con il Provvedimento n.11169/2022 l'Agenzia delle Entrate ha approvato anche i modelli CU ordinario e sintetico 2022 (anno d'imposta 2021) e le relative istruzioni per la compilazione; tali modelli presentano alcune novità, che analizziamo nel dettaglio.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO 730/2022

A. Il controllo formale delle dichiarazioni precompilate (DL 146/2021)

A partire dall'anno d'imposta 2021 è stata introdotta una nuova modalità di controllo della dichiarazione precompilata, qualora il contribuente utilizzi in dichiarazione i dati relativi agli oneri comunicati all'Amministrazione finanziaria da parte di soggetti terzi con modifiche rispetto ai dati presenti nel precompilato.

Le modifiche, introdotte dall'art.5-ter del D.L. 146/2021 riguardano, nello specifico, l'art.5 c.2 del D.Lgs.175/2014 e cioè il controllo formale di cui all'art. 36-ter del DPR 600/73 che l'Agenzia delle entrate effettua sugli oneri deducibili e detraibili forniti da terzi e inseriti nella precompilata, in caso di presentazione della stessa direttamente dal contribuente o tramite il sostituto. Non viene modificato il regime del medesimo controllo formale nel caso in cui la dichiarazione venga presentata tramite CAF o professionista abilitato.

L'attuale art.5 c.2 del D.Lgs.175/2014 stabilisce che l'esclusione viene applicata ai dati relativi agli oneri detraibili e deducibili forniti da terzi in caso di presentazione del modello precompilato senza che vengano apportate modifiche ai predetti oneri; se modificati, l'Agenzia effettua il controllo solamente sulle documentazioni inerenti le modifiche.

Tale controllo viene effettuato direttamente al contribuente.

Ne consegue che l'Agenzia in questi casi **non dovrà più controllare i dati relativi ad oneri forniti da terzi che non subiscono modifiche da parte del contribuente, mentre il contribuente non dovrà più produrre (e quindi conservare) i documenti che attestano le spese non modificate.**

Rimane sempre in vigore il controllo effettuato nei confronti del contribuente dall'Agenzia sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni, agevolazioni, a prescindere dall'accettazione o meno della precompilata.

Come citato nella Circolare 11/E/2015– punto 7.4, si tratta, ad esempio, della destinazione ad abitazione principale in caso di detrazione per interessi passivi sui mutui, della veridicità delle condizioni di disabilità per usufruire delle detrazioni, della verifica della tipologia di intervento in caso di spese di ristrutturazione in edilizia libera.

Ricordiamo di seguito quali sono i soggetti obbligati ad inviare i dati all'Agenzia delle entrate, in base all'art.3 del D.Lgs.175/2014:

- banche e istituti di credito, in riferimento ai mutui erogati e ai bonifici parlanti in caso di interventi edilizi
- imprese assicuratrici
- enti previdenziali, in merito ai contributi versati
- soggetti obbligati all'invio dei dati al STS
- forme pensionistiche complementari
- istituti scolastici, sia pubblici che privati, e università
- amministratori di condominio
- asili nido pubblici e privati
- imprese di pompe funebri

- enti del terzo settore

Riassumendo:

Controllo formale precompilata	
Escluso per i dati e gli oneri conosciuti dall'Agenzia e non modificati.	Circoscritto ai dati e agli oneri noti all'Agenzia modificati.

Ai sensi dell'art.5 c.3-bis del D.Lgs.175/2014 è comunque confermata la possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di operare i controlli preventivi nel caso di presentazione della dichiarazione con modifiche rispetto alla precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza.

B. Obbligo di presentazione della dichiarazione in caso di restituzione di importi relativi al trattamento integrativo.

C. Ricomprese nell'elenco dei redditi esenti due nuove tipologie e più precisamente:

- **le somme a sostegno di nuclei monoparentali con figli a carico disabili;** in base all'art.1 c. 365 e 366 della Legge 178/2020 trattasi di un contributo mensile erogato alle madri disoccupate o monoreddito facenti parti di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta non inferiore al 60%, nella misura massima di euro 500 netti per gli anni 2021, 2022 e 2023;
- **il rimborso delle spese legali sostenute nel processo penale,** come previsto dall'art.1 c.1016 della Legge 178/2020. Il c.1015 della medesima Legge prevede che nel processo penale all'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste – perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto reato dalla legge – è riconosciuto il rimborso delle spese legali per un importo massimo di euro 10.500,00. Tale rimborso è ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo a quello in cui è divenuta irrevocabile la sentenza e non concorre alla formazione del reddito.

Il rimborso non è riconosciuto in caso di:

- assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;
- estinzione del reato per amnistia o prescrizione;
- sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

D. Eliminati dai redditi esenti, in quanto redditi erogabili solo nel 2020:

- i proventi ricevuti a titolo di contributo in natura per progetti di innovazione sociale, di cui all'art.5-ter del DL 34/2020;
- le indennità a favore dei lavoratori danneggiati dall'emergenza Covid-19, in merito ai decreti emanati nel 2020;
- i premi della lotteria degli scontrini e istituzione dei premi speciali per il cashless, di cui all'art.19 del DL 124/2020;
- il premio erogato per il mese di marzo 2020, di cui all'art.63 c.1 del DL 18/2020, ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a euro 400.000,00, pari a euro 100,00.

E. Accesso alla dichiarazione precompilata

Il modello precompilato sarà reso disponibile dall'Agenzia delle entrate **dal 30 aprile 2022.**

Le modalità di accesso, variate dallo scorso 1° ottobre 2021, sono le seguenti:

- identità SPID;
- carta d'identità Elettronica – CIE;
- carta Nazionale dei Servizi – CNS.

Non sono più valide quindi le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia e le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps (che possono essere invece utilizzate dai cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano).

F. Aggiornamento delle scadenze in caso di presentazione del 730 al CAF, al professionista abilitato (o al sostituto d'imposta)

Il 730 precompilato sarà reso disponibile al contribuente a partire dal 30 aprile 2022 e dovrà essere trasmesso all'Agenzia entro il 30 settembre 2022.

Scadenza	Adempimenti
17 gennaio 2022	Il sostituto d'imposta comunica di prestare l'assistenza fiscale
16 marzo 2022	Il sostituto d'imposta invia all'Agenzia e consegna al contribuente le CU 2022
23 maggio 2022 (termine modificato dall'art.10-quater del D.L.4/2022)	Viene reso disponibile dall'Agenzia il 730 precompilato
15 giugno 2022	Invio all'Agenzia delle dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 31 maggio 2022
29 giugno 2022	Invio all'Agenzia delle dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° al 20 giugno 2022
25 luglio 2022	Invio all'Agenzia delle dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 21 giugno al 15 luglio 2022
15 settembre 2022	Invio all'Agenzia delle dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 16 luglio al 31 agosto 2022
30 settembre 2022	Invio all'Agenzia delle dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 1° al 30 settembre 2022

Si ricordano, per completezza, le seguenti scadenze:

- 30 giugno: versamento del saldo e del primo acconto delle imposte dovute, tramite F24 per i contribuenti che inviano il 730 senza sostituto;
- 10 ottobre: comunicazione al sostituto del versamento in misura ridotta o del non versamento del secondo/unico acconto delle imposte dovute;
- 25 ottobre: termine di presentazione del 730 integrativo;
- 31 ottobre: termine entro il quale il sostituto invia all'agenzia e consegna al contribuente le CU contenenti redditi esenti o non dichiarabili;
- 30 novembre: pagamento mediante F24 del secondo/unico acconto per i contribuenti che inviano il 730 senza sostituto.

I documenti relativi alle dichiarazioni dell'anno d'imposta 2021 devono essere conservati fino al 31 dicembre 2027; se nel 730 sono inseriti oneri pluriennali il termine di conservazione si allunga al quinto anno successivo all'ultima rata di detrazione di tali oneri.

G. Inserito il quadro RS del modello Redditi PF tra i modelli che possono essere presentati in aggiunta al modello 730

Tale quadro va **utilizzato dagli agricoltori in regime di esonero (art.34 c.6 DPR 633/72) che devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato**, ovvero della Specifica sezione "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS, poiché hanno percepito nel 2021 contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate per far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Anche il quadro RS deve essere presentato insieme al frontespizio del modello Redditi nei modi e nei termini previsti per la presentazione del modello Redditi 2022.

Si ricorda che possono essere presentati separatamente dal 730 e unitamente al Frontespizio del modello Redditi PF i quadri RT, RM e RW, oltre al nuovo RS.

H. Prorogata anche per l'anno 2021 la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2021

ai sensi dell'art. 1, c. 1122 e 1123 della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Modificato inoltre, ai sensi del c. 4-bis dell'art.14 del DL 73/2021, il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione detenuti alla data del 1° gennaio 2021 che passa dal 30 giugno al 15 novembre. Lo stesso termine vale anche per la perizia di stima.

La procedura si considera perfezionata con il versamento dell'intero importo dell'imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata; pertanto, ad esempio, nel caso di versamento dell'intero importo o della prima rata oltre il prossimo 15 novembre, la rivalutazione non potrà considerarsi perfezionata e il valore rivalutato non potrà essere utilizzato.

Tali contribuenti dovranno presentare, separatamente dal 730 e unitamente al Frontespizio del modello Redditi PF:

- il quadro RM del modello Redditi PF, in caso di rivalutazione del valore dei terreni;
- il quadro RT del modello Redditi PF, in caso di rivalutazione del valore delle partecipazioni.

LE NOVITÀ DEI QUADRI DI RIFERIMENTO

FRONTESPIZIO

Nella sezione del domicilio fiscale è stato eliminato il **codice "3" nella casella "Casi particolari addizionale regionale"**, che nel 730/2021 permetteva un'aliquota agevolata del 1,23% per i soggetti:

- di età inferiore ai 45 anni;
- che avevano trasferito la residenza in un Comune della **Liguria** nel 2018;
- che provenivano da fuori Regione.

L'agevolazione è stata usufruibile per il solo anno d'imposta 2020.

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2021	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI	Casi particolari addizionale regionale
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2022	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COML	<input type="checkbox"/>

QUADRO B

a) Viene rinominata la colonna 13 "Stato di emergenza" della sezione I del quadro B in "Altri dati". La compilazione di tale casella prevede **per l'anno d'imposta 2021 l'inserimento di due codici introdotti ex novo** (fino allo scorso anno tale casella andava barrata):

- **codice 1**, nel caso di contratti di locazione a canone concordato, con opzione per la cedolare secca, stipulati o nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi o stipulati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, c. 1, DL 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da B1 a B6); si precisa che per l'anno d'imposta 2021 non è previsto alcun riferimento al numero di abitanti di tali comuni per fruire dell'aliquota agevolata del 10%, limite invece previsto per il solo anno d'imposta 2020, (art.9 comma 2-bis DL 47/2014); pertanto, per i contratti stipulati nel 2020 si continua ad applicare la previgente normativa anche negli anni successivi;
- **codice 2**, nel caso di contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve.

1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 ALTRI DATI
			GIORNI	%								
B1	.00					.00		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) È stato **modificato il regime delle locazioni brevi** istituite dall'art.4 c.2 e 3 del DL 50/2017, oltre alla precedente identificazione nella colonna "Altri dati", ai sensi della Legge 178/2020 commi 595 e 597 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

Con il comma 595 è previsto, a partire dal 1° gennaio 2021, che il regime fiscale delle locazioni brevi possa essere riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve

di non più di **quattro appartamenti** (immobili ad uso abitativo) per ciascun periodo d'imposta.

Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività, da chiunque esercitata, quindi anche in caso di persona fisica, rientra nell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del C.C., che obbliga alla presentazione del modello Redditi PF.

Tali disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali online.

Il comma 597 della medesima Legge prevede la revisione del c.d. Bollino di qualità per le locazioni brevi, già previsto e mai reso operativo.

Presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca dati relativamente alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi che saranno identificati da un codice; tale codice dovrà essere utilizzato in tutte le comunicazioni relative all'offerta e alle promozioni di servizi, fermo restando quanto stabilito da eventuali Leggi regionali.

Viene inoltre previsto l'obbligo di esposizione del bollino di riferimento quando viene pubblicizzata l'offerta.

Il Decreto che stabilisce le modalità di realizzazione e di gestione della banca dati è stato pubblicato con protocollo 1782 in data 29 settembre 2021 sul sito del Ministero del Turismo; si precisa che tuttavia tale banca dati non risulta ancora fruibile poiché il decreto è in attesa di registrazione della Corte dei Conti e successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

b.1) L'art. 6-septies del DL 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 69/2021 prevede **che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati** se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o, per i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020 se la mancata percezione è comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tali casi la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione (anche se i contratti di locazione sono stati stipulati prima del 2020).

A seguito dell'introduzione di tale disposizione normativa è stata **modificata la descrizione del codice 4** da indicarsi nella colonna 7, che ora va utilizzato "se l'immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o, per i canoni non percepiti dal 1 gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità. In tali ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4.

b.2) Sono stati anche **aggiunti 3 nuovi codici** da indicarsi nella colonna 7 "Casi particolari" in caso di rinegoziazione del canone di locazione:

1	RENDITA 1	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile figo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 ALTRI DATI
			3 GIORNI	4 %								
B1	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B2	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B3	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B4	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B5	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B6	.00					.00	<input type="checkbox"/>					

- **codice 6**, se è stato rinegoziato l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo;
- **codice 7**, se è stato rinegoziato l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o per i canoni non percepiti dal 1 gennaio 2020, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è stata effettuata l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità; in tal caso ai fini della compilazione del quadro B, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 7;
- **codice 8**, se è stato rinegoziato l'importo del canone di locazione dell'immobile ad uso abitativo e l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo). In questo caso nella colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo che spetta al contribuente.

c) **Eliminata l'agevolazione** prevista fino al 31 dicembre 2020, in quanto non prorogata, dell'art.3 c. 1, del DL 109/2018, **per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova** e che ne escludeva i relativi redditi dalla formazione del reddito imponibile a decorrere dall'intero anno d'imposta 2018 e fino al 31 dicembre 2020 (erano esclusi dall'agevolazione i redditi derivanti dalle locazioni brevi stipulati dal comodatario dell'immobile da indicarsi nel rigo D4 con il codice 10).

d) **Prorogato** al 31 dicembre 2021 lo **stato di emergenza a causa degli eventi sismici** dall'art.57 del DL 104/2020 per i fabbricati distrutti o fatti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, ubicati nei comuni di cui all'allegato 1 citato nell'art.20, c.1 del DL 32/2019; pertanto, il reddito di tali fabbricati non concorre né alla formazione del reddito imponibile né ai fini del calcolo dell'IRPEF, dell'IRES e dell'ISEE fino alla definitiva ricostruzione e non oltre il 2021.

e) La Legge di Bilancio 2022 ha disposto, con l'art. 1, c. 456, lettere a) e b), la modifica dell'art. 48, c. 16 del DL 189/2016. Pertanto i **redditi dei fabbricati**, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno d'imposta 2021. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi (e comunque non oltre il 31 dicembre 2022).

QUADRO C

- a) Sono stati **aggiunti due nuovi codici** da inserire nella casella "casi particolari" previsti per i lavoratori impatriati. Le modalità di esercizio dell'opzione ai fini della proroga del regime previsto per tali lavoratori sono state definite con Provvedimento n.60353 dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 così come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021.

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI														
										Casi particolari	Codice Stato estero			
C1	1	2	3	4	C2	1	2	3	4	C3	1	2	3	4
	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	ALTRI DATI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	ALTRI DATI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2022)	ALTRI DATI
				,00					,00					,00

- **codice 13**, se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l'opzione di cui al provvedimento sopra citato, si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 50%;
- **codice 14**, se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l'opzione di cui al provvedimento sopra citato, si fruisce in dichiarazione della detassazione nella misura del 90%.

Tale casella va compilata solo nel caso in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi ed in tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righe da C1 a C3 già nella misura ridotta.

In questo caso, nelle Annotazioni della CU 2022, è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento utilizzando rispettivamente i codici CT e CU.

Nella casella "Codice stato estero" va inserito il codice dello Stato in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia, deve essere compilata anche nel caso di utilizzo di tali due nuovi codici.

Il c.50 della Legge 178/2020 integra l'art.5 del DL 34/2019, consentendo di usufruire di un allungamento temporale del regime fiscale per i lavoratori impatriati anche ai soggetti che nel 2019 erano titolari del precedente regime agevolativo.

È infatti consentita l'estensione di ulteriori cinque anni per il regime di favore previo versamento di un importo pari al:

- 10% dei redditi agevolati e relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, in presenza di:
 - almeno un figlio minorenni, anche in affidato preadottivo, o
 - di acquisto a titolo di proprietà di almeno un'unità immobiliare successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, o entro i diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione;
- 5% dei redditi agevolati e relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, in presenza di:
 - almeno tre figli minorenni, anche in affidato preadottivo e
 - di acquisto a titolo di proprietà di almeno un'unità immobiliare successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, o entro i diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione.

In entrambi i casi le unità immobiliari possono essere acquistate direttamente dal lavoratore, dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

I lavoratori dipendenti richiedono in via principale l'applicazione dell'agevolazione direttamente al datore di lavoro, mentre i lavoratori autonomi comunicano l'esercizio dell'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di effettuazione del versamento.

b) Resa obbligatoria l'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per premi di risultato; tale informazione consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14. Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di una CU2022 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579. Se nella CU2022 risultano compilati anche i punti da 591 a 599 occorrerà compilare un secondo rigo C4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro C.

c) Eliminate al rigo C5 le colonne 3 "I semestre" e 4 "II semestre" relative al periodo di lavoro considerando la soppressione del Bonus Irpef dal 1° luglio 2020 e l'introduzione del trattamento integrativo a decorrere dalla medesima data, considerando che per l'anno d'imposta 2021 tale trattamento spetta nella misura intera; pertanto è ora nuovamente prevista la sola indicazione dei giorni di lavoro.

d) Al rigo C14 sono state eliminate le colonne 7, 8 e 9 che fino all'anno d'imposta 2020 dovevano essere compilate per gestire correttamente, in base ai semestri, l'attribuzione del bonus Irpef e del trattamento integrativo, nel caso in cui il contribuente avesse percepito ammortizzatori sociali o congedi parentali di cui al DL n. 18/2020.

e) Trattamento integrativo

Dal 1° gennaio 2021 l'importo del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione sono pari a 1.200 euro.

f) Ulteriore detrazione

Per il 2021 è di 1.200 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 28.001; in caso di superamento del predetto limite, l'importo dell'ulteriore detrazione diminuisce fino a

diventare pari a 960 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.000 euro. Per i possessori di reddito complessivo superiore a 35.000 euro, l'importo dell'ulteriore detrazione è pari a 686 euro; esso poi decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Reddito	Ulteriore detrazione
Oltre 28.000 e fino a 35.000 euro	$960 + [240 \times (35.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.000]$
Oltre 35.000 e fino a 40.000 euro	$960 \times (40.000 - \text{reddito complessivo}) / 5.000$

Entrambe le agevolazioni sono riconosciute direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di gennaio.

Come chiarito nelle istruzioni al modello CU 2022, il sostituto d'imposta deve obbligatoriamente indicare se ha o meno erogato il Trattamento Integrativo al percipiente (punto 390 della CU) e riportare l'ammontare del trattamento Integrativo eventualmente erogato (punto 391 della CU).

Le indicazioni presenti nei suddetti punti della C.U. devono essere obbligatoriamente riportate nel rigo C14 del modello 730/2022.

- g) Viene incrementata la detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa** ai sensi del DPCM 27 ottobre 2021. Tale decreto all'art.2 prevede che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario dell'importo massimo di 609,50 euro.

QUADRO D

- a) Al Rigo D4 - codice 7:** il regime di tassazione di cui all'art.67 del Tuir, c. 1 lett. m) è **esteso anche** alle indennità di trasferta, ai rimborsi forfetari di spesa, ai premi e ai compensi erogati dalla società Sport e salute Spa, ai sensi del c.1121 della Legge di Bilancio 2021. Si ricorda che questi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 10.000 euro.
- b) Al Rigo D4 - codice 10:** l'utilizzo di tale codice è consentito in presenza di redditi diversi derivanti da sublocazione breve e da locazione breve da parte del comodatario persona fisica al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa (fino a quattro appartamenti, così come previsto ai sensi della Legge 178/2020 c. 595 c.d. Legge di Bilancio 2021). Si ricorda che dal 2021 l'attività di locazione breve si intende svolta nell'esercizio di attività di impresa se sono destinati alla locazione breve più di quattro appartamenti e che in tal caso non si potrà utilizzare il 730 ma si dovrà procedere con l'utilizzo del terzo fascicolo del modello Redditi PF.
- c) Al Rigo D7 colonna 1 "tipo di reddito": dall'anno d'imposta 2021 il codice 3** va utilizzato anche per inserire i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2021.

QUADRO E

a) Aggiornamento della classificazione nazionale dei dispositivi medici

La Classificazione Nazionale dei Dispositivi, utilizzata nella UE, raggruppa i dispositivi in categorie omogenee di prodotti, in base a un utilizzo o un intervento diagnostico-terapeutico simile. Sono esclusi da tale classificazione, in quanto non ricompresi nella norma i medicinali, i prodotti cosmetici, il sangue umano e i suoi derivati, gli organi, i tessuti e le cellule di origine umana e animale e i dispositivi di protezione individuale. Con Decreto del Ministero della Salute del 10 novembre 2021 viene aggiornata la Classificazione con lo scopo di:

- recepire le nuove esigenze dettate dai Regolamenti UE;
- migliorare la descrizione delle singole classi;



Il miglior
software 730
per il tuo Studio?

**SOFTWARE 730
ONLINE CGN**



Per un'assistenza
che risolve anche i casi più complessi,
per la garanzia di lavorare
in totale sicurezza e senza sbagliare.

- ✓ Importazione e confronto dati da precompilato
- ✓ Controllo immediato degli errori
- ✓ Compilazione guidata del modello 730
- ✓ Conservazione sostitutiva gratuita degli allegati
- ✓ Firma Elettronica Avanzata con codice OTP su smartphone
- ✓ Archivi centralizzati e nessun backup necessario
- ✓ Assistenza e formazione gratuite

CLICCA QUI

- includere le tecnologie più moderne.

Tale Decreto entra in vigore il 23 febbraio 2022 ed è composto da tre allegati: all.1 (codici eliminati), all.2 (codici aggiunti), all.3 (codici modificati).

- b) Righi E8/10 - codice 13:** sono stati aumentati, rispetto al 2020, i valori di riferimento relativi alle spese di istruzione per la frequenza dei corsi universitari di università non statali ai fini della determinazione dell'importo detraibile con Decreto n.1324/2021 che determina il costo standard per studente in corso 2021-2023 differenziato per aree disciplinari omogenee. Il Decreto ha inoltre previsto di raggruppare i corsi di studio nelle medesime aree disciplinari di cui al menzionato decreto ministeriale n. 1015/2021, salvo il caso dell'area medico-sanitaria, che viene ulteriormente suddivisa in due aree distinte, medica e sanitaria, in quanto tali aree presentano importi non omogenei, e di prendere in considerazione, per ciascuna area, la situazione relativa ad un livello di riferimento rappresentativo degli importi delle tasse e dei contributi dovuti dagli iscritti alle università statali, senza tenere conto delle riduzioni della contribuzione determinata dalle differenti condizioni economiche degli studenti.

I nuovi limiti previsti sono:

Area	Zona geografica Nord	Zona geografica Centro	Zona geografica Sud e Isole
Medica	Euro 3.900	Euro 3.100	Euro 2.900
Sanitaria	Euro 3.900	Euro 2.900	Euro 2.700
Scientifico-Tecnologica	Euro 3.700	Euro 2.900	Euro 2.600
Umanistico-sociale	Euro 3.200	Euro 2.800	Euro 2.500

Sono **aumentati anche i limiti di spesa detraibili per i MASTER di primo e secondo livello**, i corsi di dottorato e di specializzazione tenuti presso università private:

- Zona Nord euro 3.900;
- Zona Centro euro 3.100;
- Zona Sud e Isole euro 2.900.

- c) Righi E8/10 – codice 25:** spese per manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico: nelle Istruzioni ministeriali del modello 730/2022 è precisato che tale detrazione NON è cumulabile con la fruizione del credito d'imposta per interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico, introdotto con il DL 73/2021 art. 65-bis.

- d) Righi E8/10 – codice 29:** aumentato il limite massimo di detraibilità delle spese veterinarie ad euro 550,00 per l'anno d'imposta 2021.

- e) Righi E8/10: inserito il nuovo codice 45,** per indicare le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni per lo studio e la pratica della musica a:

- conservatori di musica;
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica legalmente riconosciute (Legge 508/1999);
- scuole di musica iscritte nei registri regionali;
- cori, bande, scuole di musica riconosciuti da una Pubblica Amministrazione.

La detrazione compete per un massimo di euro 1.000 per ciascun ragazzo se il contribuente presenta un reddito complessivo annuo non superiore a euro 36.000.

- f) Righi E8/10: eliminato il codice 72** previsto per usufruire della detrazione pari al 30% e per massimo euro 30.000 in merito ad erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti ed istituzioni pubbliche, ecc. finalizzate a finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- g) Rigo E36:** aumentato a 4, rispetto alle 3 presenti nel 730/2021, il numero di colonne da compilarsi, al fine di consentire l'inserimento sia dell'importo dell'erogazione liberale effettuata nel 2021 che, in modo distinto, della quota di deduzione residua riferita agli anni 2020, 2019 e 2018.
- h) Sezione III – Prorogata al 31 dicembre 2021**, ai sensi dei c. dal 58 al 60 dell'art. 1 della Legge 178/2020:
- **E61** - la detrazione fiscale relativa agli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus), con i limiti e le aliquote ad oggi in vigore dal 50% all'85% in 10 anni.
 - **E41** - la detrazione fiscale del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, con i limiti e le aliquote ad oggi in vigore del 50% in 10 anni.
 - Prorogata anche all'art.1 c.68 della Legge 178/2020 fino al 31 dicembre 2021 la detrazione del 50% prevista per l'adozione di misure antisismiche (c.d. Sismabonus), per un ammontare di spesa pari massimo a 96.000 euro ad unità immobiliare condiviso con le altre spese di ristrutturazione. La detrazione compete su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, alle percentuali già oggi in vigore.
 - **E41** - il Bonus verde pari al 36% in 10 anni, alle medesime condizioni oggi in vigore, per i medesimi interventi e alle medesime condizioni ad oggi previste.
 - **E41**- il Bonus facciate, fino al 31.12.2021 nella misura del 90% in 10 anni, per gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici.
 - **E57** - il Bonus mobili ma con un innalzamento della soglia di spesa da 10.000 a 16.000 euro per gli acquisti effettuati nel 2021.
- Si segnala inoltre:
- **l'aggiunta della detrazione in E41** tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in merito agli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
 - **l'applicazione esclusiva del Superbonus 110% sulle spese sostenute dal 1 luglio 2020 per gli interventi Sismabonus** (non è possibile quindi optare per il Sismabonus ordinario);
 - **l'ammissione della detrazione per l'installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici.**
- i) Rigo E83: modificato il Bonus vacanze** che, si ricorda, spetta anche per l'anno d'imposta 2021, (utilizzabile fino al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art 7 c. 3-bis del DL n. 186/2020) estendendo l'agevolazione anche ai pacchetti vacanze e soggetti venditori di pacchetti vacanze (rispettivamente art 7-bis comma 1 e art.7 comma 3 del DL n.73/2021).

QUADRO F

Innalzata al 100% la misura dell'acconto della cedolare secca a decorrere dal 2021 rispetto alla percentuale del 95% prevista per l'anno d'imposta 2020 ai sensi del c.1127 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2019.

QUADRO G

- a) Eliminati i righi G7** - incremento occupazione, **G10** - school bonus, **G12** - videosorveglianza. Tali crediti **vanno inseriti al rigo G15 con i codici, rispettivamente 6, 7, 8**. Sono stati introdotti poi **due nuovi codici**:

- **codice 9 – credito d’imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione**

Alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento di attività di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 novembre 2021 è stato stabilito che la percentuale di fruizione del credito d'imposta è pari al 100%. Il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24.

- **codice 10 – credito d’imposta acqua potabile**

Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, spetta un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Se si fruisce del credito d'imposta per più unità immobiliari, occorre compilare un rigo per ciascuna di esse.

Il credito d'imposta è utilizzabile anche in compensazione nel modello F24.

Dal 1° al 28 febbraio 2022 possono essere presentate le comunicazioni relative alle spese sostenute nello scorso anno per l'acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell'acqua potabile dei rubinetti di casa e dell'azienda e beneficiare del credito d'imposta. I modelli possono essere trasmessi tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito delle Entrate o i canali telematici dell'Agenzia. Il modulo, le relative istruzioni e le specifiche tecniche sono stati aggiornati con il provvedimento dello scorso 28 gennaio.

Entro 10 giorni dall'invio, nell'area riservata del sito delle Entrate viene rilasciata la ricevuta di presa in carico o di scarto della comunicazione. Da quel momento, la somma potrà essere utilizzata in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al suo completo utilizzo. Per le spese sostenute nel 2022, invece, le comunicazioni andranno inviate nel 2023.

Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo dei contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA.

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 2023 questa agevolazione inizialmente introdotta per il biennio 2021-2022.

SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI

G15	Codice	Importo	Residuo 2020	Rata 2020	Rata 2019	di cui compensato in F24
			.00	.00	.00	.00

b) Introdotta il rigo G8, per indicare il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36

SEZIONE VI - PRIMA CASA UNDER 36

G8	Acquisto prima casa under 36	residuo precedente dichiarazione	credito anno 2021	di cui compensato nel mod. F24	di cui compensato in atto
			.00	.00	.00

Con la Circolare 12/E/2021 l'Agenzia delle entrate fornisce i chiarimenti per usufruire del nuovo bonus "prima casa under 36", introdotto dall'art.64, commi da 6 a 10 del

D.L.73/2021 per favorire l'acquisto della casa di abitazione da parte delle persone under 36 attraverso alcune misure di favore, quali:

- l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- il riconoscimento di un credito d'imposta in caso di acquisto soggetto a Iva.

In particolare, possono beneficiare dell'agevolazione i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40.000,00 euro che acquistano un'abitazione entro il 30 giugno 2022, modificato in 31 dicembre 2022 dalla Legge 234/2021 - c.d. Legge di Bilancio 2022.

Nella Circolare citata sono stati analizzati i requisiti soggettivi (età e Isee) previsti dalla norma per accedere all'agevolazione. In particolare, l'accesso all'agevolazione è consentito alle seguenti condizioni:

- a coloro che non hanno compiuto 36 anni di età nell'anno solare di stipula del rogito;
- l'attestazione Isee deve avvenire in un momento antecedente o contestuale alla stipula dell'atto di acquisto;
- il valore dell'indicatore ISEE (ordinario o corrente) non supera i 40.000,00 euro ed è riferito all'intero nucleo familiare dell'acquirente che deve corrispondere a quello presente alla data di stipula del contratto.

L'agevolazione trova applicazione per gli atti di acquisto di abitazioni per le quali ricorrono i requisiti di "prima casa" di cui alla nota II-bis, posta in calce all'art.1 della Tariffa, parte prima, allegata al DDP 131/1986 (Tur). Il beneficio fiscale in esame non si estende ai contratti preliminari di compravendita, atteso che la norma agevolativa fa esclusivo riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi di diritti a titolo oneroso. Resta salvo il rimborso della maggiore imposta proporzionale versata per la registrazione del contratto preliminare, secondo le regole previste dall'art. 77 del Tur.

La Circolare precisa inoltre che:

- l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sebbene testualmente prevista soltanto in relazione agli atti soggetti a imposta di registro di cui al comma 6, è riferibile anche agli atti assoggettati a Iva, in virtù del rinvio operato dal comma 7 del medesimo articolo;
- la disposizione in commento, in forza di un generico rinvio alla definizione di "prima casa" di cui alla Nota II-bis), articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, si applica anche con riferimento alle pertinenze dell'immobile agevolato, in analogia con quanto previsto in ordine all'agevolazione "prima casa" e rispettando i medesimi limiti e condizioni;
- nell'ipotesi di co-acquisto, sia dovuto il pagamento dell'imposta di registro, non inferiore alla misura minima (pari a 1.000 euro), da parte del soggetto co-acquirente che non sia in possesso dei requisiti richiesti per accedere al beneficio in esame.

Per gli atti di compravendita che fruiscono dell'agevolazione "prima casa under 36", viene chiarito che il contribuente non matura l'ulteriore credito d'imposta da riacquisto di cui all'art. 7, c. 1 e 2 della Legge 448/1998.

In particolare, il suddetto beneficio non compete in caso di esenzione da imposta di registro, in quanto parametrato alla minore delle imposte relative ai due atti di compravendita (che in questo caso è pari a zero). In caso di acquisto soggetto a Iva, sebbene sia formalmente dovuto il pagamento dell'imposta, il credito non spetta in quanto la disposizione agevolativa già prevede un ristoro pari all'Iva corrisposta in relazione all'acquisto.

Nei casi agevolati di cui al citato art.64, c. 6, continua a operare la disciplina ordinaria prevista dall'art. 10, c. 3, del D. Lgs. 23/2011, che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie in relazione agli atti indicati all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, ordinariamente soggetti all'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (pari al 2% laddove si tratti di "prime case"). Resta ferma l'applicabilità delle imposte sopra specificate per gli atti di acquisto soggetti a Iva.

Se dovesse essere riscontrata la sola insussistenza dei requisiti specificamente previsti in relazione all'agevolazione "prima casa under 36", al ricorrere dei requisiti e delle condizioni per l'applicazione dell'agevolazione "prima casa", l'imposta di registro è recuperata nella misura del 2%, da intendersi, in tale ipotesi, come misura ordinaria. Nell'ipotesi di cui sopra o di decadenza dall'agevolazione "prima casa", l'Agenzia ritiene che, ai soli fini della determinazione della base imponibile, il contribuente possa beneficiare degli effetti della

disciplina del "prezzo-valore", recata dall'art. 1, c. 497, della Legge 266/2005, a condizione che ne abbia fatta espressa richiesta nell'atto di acquisto.

Il codice tributo per l'utilizzo in compensazione in F24 è il 6928 istituito con Risoluzione 62/E/2021, da indicare nella sezione "Erario", colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con il periodo d'imposta in cui è stato stipulato l'atto traslativo a titolo oneroso della proprietà, nel formato "AAAA".

SCHEDA 8,5,2 PER MILLE

- a) Modificata la descrizione della prima casella** presente nella sezione dedicata al cinque per mille ai soggetti ai quali è possibile destinare la relativa quota sulla base delle modifiche apportate alla disciplina degli Enti del Terzo settore in seguito all'avvio del RUNTS a partire dal 23 novembre 2021, come stabilito dal Decreto direttoriale n.561 del 26 ottobre 2021.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

<p>SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS DI CUI ALL'ART. 46, C. 1, DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COMPRESSE LE COOPERATIVE SOCIALI ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA', NONCHE' SOSTEGNO DELLE ONLUS ISCRITTE ALL'ANAGRAFE</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>	<p>FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>
<p>FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>	<p>FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGETTI DI CUI ALL'ART. 2, C. 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>
<p>SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA</p> <p>FIRMA</p>	<p>SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>
<p>SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE</p> <p>FIRMA</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) </p>	

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

- b) Eliminata** all'interno del modello 730/1 la possibilità di destinare il proprio due per mille della propria imposta sul reddito a favore delle associazioni culturali.
- c) Aggiornata la tabella dei partiti politici** ammessi al beneficio della destinazione volontarie del due per mille.

**PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA
DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF**

PARTITO POLITICO	CODICE
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista	Z40
Azione	S48
Cambiamo!	S49
Centro Democratico	A10
Democrazia Solidale – Demo. S	A41
Europa Verde - Verdi	B30
Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale	C12
IDEA – Identità e Azione – popolo e libertà	C35
Italexit per l'Italia	C51
Italia dei Valori	C31
Italia Viva	C46
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania	D13
Lega per Salvini Premier	D43
Movimento Associativo Italiani all'Estero – MAIE	E14
Movimento politico Forza Italia	F15
Movimento – La Puglia in Più	E32
Partito Autonomista Trentino Tirolese	K18
Partito Democratico	M20
Partito Socialista Italiano	R22
+ Europa	R45
Possibile	S36
Radicali italiani	S47
Sinistra Italiana	T44
Stella Alpina	U37
Südtiroler Volkspartei	W26
UDC – Unione di centro	Y29
Unione per il Trentino	Z28
Unione Sudamericana Emigrati Italiani	Z38
Union Valdôtaine	Y27

a) Locazione breve senza intermediario – tassazione ordinaria

Luca ha locato nel 2021 la sua seconda abitazione - casa al mare - stipulando un contratto di locazione dal 15 al 31 agosto 2021 per un canone complessivo di euro 1.200; per il rimanente periodo dell'anno, l'immobile è rimasto a sua completa disposizione. Luca intende optare per la cedolare secca in sede di dichiarazione. Avendo stipulato direttamente il contratto, senza intermediari, non sono state versate ritenute e quindi alcuna CU2022.

Compilazione del quadro B:

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												
1	RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 ALTRI DATI
			3 GIORNI	4 %								
B1	250,00	3	16	100	1	1.140,00		<input type="checkbox"/>	G888			2
B2	250,00	2	349	100		,00		<input checked="" type="checkbox"/>				

b) Locazione breve con intermediario e opzione per la cedolare secca

Luca ha locato nel 2021 la sua seconda abitazione - casa al mare - tramite un'agenzia immobiliare che funge da intermediario dal 15 al 31 agosto 2021 per un canone complessivo di euro 1.200; per il rimanente periodo dell'anno, l'immobile è rimasto a sua completa disposizione. Luca non intende optare per la cedolare secca in sede di dichiarazione. Luca riceve l'importo dall'agenzia di intermediazione direttamente al netto della ritenuta del 21%; riceve anche la relativa CU2022.

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento
1	2	3	4	5
	X		2021	16
Comune				
6 PORDENONE				
Provincia (sigla)				
7 PN				
Codice comune				
8 G 8 8 8				
Tipologia (via, piazza, ecc.)				
9 VIA				
Indirizzo				
10 UDINE				
N. civico				
11 11				
Scala				
12				
Interno				
13				
Importo corrispettivo				
19 1.200				
Ritenuta operata				
20 252				
Locatore non proprietario				
21				

Compilazione del quadro B:

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												
1	RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 ALTRI DATI
			3 GIORNI	4 %								
B1	250,00	3	16	100	3	1.200,00		<input type="checkbox"/>	G888	X		2
B2	250,00	2	349	100		,00		<input checked="" type="checkbox"/>				

Le ritenute di cui al punto 20 della CU2022 vanno riportate al rigo F8.

F7	Soglia esenzione saldo 2021	1		0,00	Esenzione totale/ altre agevolazioni saldo 2021	2		Soglia esenzione acconto 2022	3		0,00	Esenzione totale/ altre agevolazioni acconto 2022	4	F8	Ritenute	252,00
----	-----------------------------	---	--	------	---	---	--	-------------------------------	---	--	------	---	---	----	----------	--------

c) Canone di locazione non percepito per tutta la durata dell'anno, senza rinegoziazione

Compilazione del quadro B:

1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 ALTRI DATI
			GIORNI	%								
B1	1.500 ,00	3	365	100	3		4	<input type="checkbox"/>	G888	x		

Non viene compilata la colonna 6, pertanto il reddito imponibile sarà pari alla rendita catastale rivalutata, in relazione ai giorni e alla % di possesso.

d) Canone di locazione non percepito per tutta la durata dell'anno, con rinegoziazione in diminuzione

Compilazione del quadro B:

1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 ALTRI DATI
			GIORNI	%								
B1	1.500 ,00	3	365	100	3		7	<input type="checkbox"/>	G888	x		

Non viene compilata la colonna 6, pertanto il reddito imponibile sarà pari alla rendita catastale rivalutata, in relazione ai giorni e alla % di possesso.

e) Canone non percepito per una parte dell'anno, senza rinegoziazione

Compilazione del quadro B:

1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 ALTRI DATI
			GIORNI	%								
B1	1.500 ,00	3	365	100	3	5.000 ,00	4	<input type="checkbox"/>	G888	x		

In colonna 6 verrà indicato il canone effettivamente percepito nell'anno d'imposta (euro 1.000 per 5 mesi).

f) Canone non percepito per una parte dell'anno

Compilazione del quadro B:

1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 ALTRI DATI
			GIORNI	%								
B1	1.500 ,00	3	365	100	3	6.000 ,00	7	<input type="checkbox"/>	G888	x		

In colonna 6 verrà indicato il canone effettivamente percepito nell'anno d'imposta: Il canone mensile era di euro 1.000, rinegoziato a 500 mensili a partire dal 1 giugno. Avendo percepito il canone per 7 mensilità, calcolerà $1.000 \times 4 + 500 \times 2 = 6.000$.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL MODELLO CU/2022

La CU 2022 si compone di due parti:

- **la CU sintetica**, una versione semplificata della certificazione che il datore di lavoro consegna al percipiente;
- **la CU ordinaria**, una versione implementata della certificazione che il sostituto d'imposta trasmette in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

I sostituti d'imposta trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022 le CU relative ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e ai redditi diversi utili alla compilazione della dichiarazione precompilata ed entro il 31 ottobre 2022 le CU relative a redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro in corso d'anno, le CU2022 dovranno essere consegnate al percipiente entro il 16 marzo 2022 o comunque entro i 12 giorni successivi alla richiesta del dipendente.

CU SINTETICA 2022 (anno d'imposta 2021)

a) DATI FISCALI

a.1) Sezione "Dati per l'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi"

Eliminate la casella 13 (Primo semestre) e la casella 14 (Secondo semestre); tali campi erano compilati per l'inserimento del numero di giorni - già indicati al precedente punto 6 - ripartiti tra primo semestre e secondo semestre, al fine di attribuire correttamente la quota del c.d. bonus Irpef e/o del trattamento integrativo previsto dall'art. 1 del D.L. n. 3 del 5 febbraio 2020. Con l'abrogazione del cd. bonus Irpef e la presenza - per l'anno d'imposta 2021 - del solo trattamento integrativo, tale suddivisione non è più necessaria.

a.2) Sezione "Detrazioni e crediti"

Al trattamento integrativo, che ha preso il posto del cd. bonus Irpef, è dedicata una sezione con nuova numerazione che va dal punto 390 al punto 392.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO		
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato
390	391	392

a.3) Sezione "Altri dati"

Al **punto 462** "Altri dati - Redditi esenti" sono **inseriti i seguenti nuovi codici**:

- **codice 13**, per indicare le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile ai fini fiscali (50% dell'ammontare) in quanto erogate ai lavoratori "impatriati" rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019, che hanno esercitato l'opzione ai fini della proroga del regime fiscale agevolato connesso al rientro in Italia (di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021);
- **codice 14**, per le somme escluse dal conteggio del reddito imponibile IRPEF (90% dell'ammontare) corrisposte ai lavoratori "impatriati" prima del 30 aprile 2019, che hanno esercitato l'opzione ai fini della proroga del regime fiscale agevolato connesso al rientro in Italia (di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021).

REDDITO FRONTALIERI			REDDITI ESENTI				Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio
Con contratto a tempo indeterminato	Con contratto a tempo determinato	Pensione orfani non Campione d'Italia	codice	ammontare	codice	ammontare	
455	456	457	462	463	464	465	469

a) DATI ANAGRAFICI

a.1) Sezione "Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione"

Inserita una casella "Casi particolari" per segnalare l'annullamento o la sostituzione di una CU precedentemente invitata, da parte del sostituto subentrante per conto del sostituto estinto. In tal caso è necessario:

- barrare la nuova casella "Casi particolari";
- riportare nella casella "Codice fiscale" il codice fiscale del nuovo rappresentante firmatario;
- non compilare la casella "Codice carica";
- riportare obbligatoriamente nella casella "Codice fiscale società o ente dichiarante" il codice fiscale del nuovo sostituto;
- riportare nelle caselle "Cognome" e "Nome" i dati anagrafici del nuovo rappresentante firmatario.

b) DATI FISCALI

b.1) Sezione "Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi"

Eliminate la casella 13 (Primo semestre) e la casella 14 (Secondo semestre); tali campi erano compilati per l'inserimento del numero di giorni - già indicati al precedente punto 6 - ripartiti tra primo semestre e secondo semestre, al fine di attribuire correttamente la quota del c.d. bonus Irpef e/o del trattamento integrativo previsto dall'art. 1 del DL 3/2020. Con l'abrogazione del cd. bonus Irpef e la presenza - per l'anno d'imposta 2021 - del solo trattamento integrativo, tale suddivisione non è più necessaria.

c) SEZIONE DETRAZIONI E CREDITI

c.1) Al trattamento integrativo, che ha preso il posto del cd. bonus Irpef, ormai abrogato, è dedicata una sezione con nuova numerazione che va dal punto 390 al punto 403.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO					
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Trattamento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio	Trattamento recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio
390	391	392	393	394	395
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato	Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio	Codice fiscale sostituto	
397	398	399	400	403	

d) SEZIONE ALTRI DATI

d.1) Al punto 462 "Altri dati - Redditi esenti" sono inseriti i seguenti nuovi codici:

- **codice 13**, per indicare le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile ai fini fiscali (50% dell'ammontare) in quanto erogate ai lavoratori "impatriati" rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019, che hanno esercitato l'opzione ai fini della proroga del regime fiscale agevolato connesso al rientro in Italia (di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021);
- **codice 14**, per le somme escluse dal conteggio del reddito imponibile IRPEF (90% dell'ammontare) corrisposte ai lavoratori "impatriati" prima del 30 aprile 2019, che hanno esercitato l'opzione ai fini della proroga del regime fiscale agevolato connesso al rientro in Italia (di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021).

REDDITI ESENTI				BONUS E STOCK OPTION			Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio
codice	ammontare	codice	ammontare	anno	eccedenza	ritenute	
462	463	464	465	466	467	468	469

d.2) L'art.1, c.12 della Legge 160/2019 ha previsto che la liquidazione anticipata in unica soluzione della NASPI, di cui all'art.8, c.1, del D.Lgs. 22/2015, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. È dunque necessario riportare **nel punto 476 tale ammontare non imponibile.**

Irpef trattenuta dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio 470	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente 471	Applicazione maggiore ritenuta 472	Casi particolari 473	Erogazioni in natura 474	Somme restituite al netto della ritenuta subita 475	Indennità di disoccupazione NASPI 476
---	--	---------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	--	--

CU AUTONOMI

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVISORIE E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE	Causale 1			
TIPOLOGIA REDDITUALE				
DATI FISCALI	Anno 2	Anticipazione 3	Ammontare lordo corrisposto 4	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
	Codice 6	Altre somme non soggette a ritenuta 7	Imponibile 8	Ritenute a titolo d'acconto 9

Al punto 6 "Codice" sono rinumerati e aggiunti nuovi codici; questi quelli presenti nell'attuale CU 2022:

Per la compilazione del punto 6 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

2 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal DL. 185/2008. Vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese;

4 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati in Italia dall'estero e che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di impresa, in base a quanto stabilito dall'art.16 del D.Lgs. 147/2015 modificato dalla Legge 232/2016;

6 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal c.1, dell'art. 16 del D.Lgs. 147/2015 modificato dal DL. 34/2019. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del DM di cui al c. 2, dell'art. 13-ter del DL 124/2019

8 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati, in base a quanto stabilito dal c. 5-bis, dell'art.16 del D.Lgs.147/2015 modificato dal DL. 34/2019. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del DM di cui al c. 2, dell'art. 13-ter del DL 124/2019;

9 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in base a quanto stabilito dal c. 5-quater, dell'art.16 del D.Lgs. 147/2015 modificato dal DL 34/2019. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0.5 per cento della base imponibile. Le modalità per l'effettuazione di tale versamento sono state stabilite con il DPCM del 26 gennaio 2021;

13 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima

del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021);

14 - *nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021);*

21 - *nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;*

22 - *nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito;*

23 - *nel caso di Assegni di servizio civile universale di cui all'art. 16 del D.Lgs. 407/2017 per i quali la norma ha previsto la loro esenzione;*

24 - *nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, della L. 190/2014.*



Servizi CGN srl - Via Jacopo Linussio, 1 - 33170 Pordenone (PN)

*Questo documento contiene informazioni riservate di proprietà di Servizi CGN Srl.
La diffusione e/o riproduzione, anche parziale, del contenuto è vietata.*